



Procura della Repubblica
presso il TRIBUNALE di IVREA

Prot 1136/15

A.R.P.A. Piemonte

Ai Comandi Polizia Locali dei Comuni
facenti capo alla Procura della Repubblica
di IVREA

Al Comando Regionale Corpo Forestale dello Stato
Torino

Alla Questura di Torino

Al Commissariato P.S. di Ivrea

Al Comando Provinciale C.C. di Torino

Alla Compagnia C.C. di Ivrea

Alla Compagnia C.C. di Venaria

Alla Compagnia C.C. di Chivasso

Alla Compagnia C.C. di Chieri

Al Comando Provinciale GdF di Torino

Alla Compagnia GdF di Ivrea

Alle Tenenze GdF di Chivasso e Ciriè

Al Compartimento Polizia Stradale di Torino e Chivasso

Al Compartimento Polizia Ferroviaria di Torino e Chivasso

Al Compartimento Polizia Postale di Torino

e p.c.:

Ai Sostituti Procuratori

Ai Responsabili delle Sezioni di P.G.

OGGETTO: LINEE GUIDA IN MATERIA DI REATI AMBIENTALI.

A seguito dell'entrata in vigore il 29 maggio 2015 della L. 22 maggio 2015 n. 68, inerente "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", è stato introdotto un meccanismo estintivo dei reati ambientali, previa regolarizzazione, analogo alla disciplina dell'adempimento alle prescrizioni delle contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro previsto dagli artt. 19 e segg. del D.Lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, ora richiamati dall'art. 301 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

L'art. 318 *bis* del D.Lgs. 152/06, in particolare, specifica che il nuovo istituto della prescrizione, al fine della regolarizzazione, si applica alle "*contravvenzioni in materia ambientale*" previste dal D.Lgs. 152/2006 che non abbiano cagionato "*danno o pericolo concreto ad attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*".

Più specificatamente, la nuova disciplina prevista dai nuovi artt. da 318 bis a 318 octies del D.Lgs. 152/2006, si applica esclusivamente alle contravvenzioni previste dal sopracitato Testo Unico Ambientale (T.U.A.), per le quali sia prevista una pena pecuniaria (ammenda), in via esclusiva o alternativa alla pena detentiva (arresto).

Secondo l'interpretazione di questa Procura, tale istituto **non** trova applicazione, invece, nel caso di:

- contravvenzioni punite con l'ammenda cumulativa all'arresto (es. nel caso di gestione di rifiuti pericolosi ex art. 256 c. 1 lett. b, T.U.A.)
- contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto (es. art. 255 c. 3, T.U.A.)
- delitti previsti dal T.U.A. (es. art. 256 *bis* e art. 260 T.U.A.)

A supporto di questa interpretazione, vi è anche la riflessione che gli articoli 162 e 162 bis del codice penale, disciplinanti l'istituto dell'oblazione come causa di estinzione dei reati contravvenzionali, prevedono che innanzi al giudice penale siano oblazionabili solo le contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena dell'ammenda e la pena dell'arresto o ammenda.

La condizione esplicitata dall'art. 318 bis T.U.A., ovvero che la condotta non abbia cagionato "*danno o pericolo concreto ad attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette*", compete all'organo di vigilanza o agli operatori di P.G. che accertano l'illecito, ai quali spetta quindi la valutazione in ordine alla sussistenza di tale condizione ostativa.

Il criterio guida da utilizzare è quello "finalistico" della reversibilità, ovvero qualora l'illecito possa essere rimosso negli effetti attraverso la rimessa in pristino dello *status quo ante*, ovvero eliminando la situazione che ha determinato la condotta illecita, appare opportuno attivare la procedura di regolarizzazione.

Qualora invece la condotta (attiva o passiva) abbia generato un danno (o un pericolo di danno attuale e concreto) irreversibile o anche solo difficilmente eliminabile, sarà cura dell'organo accertatore esplicitare nella C.N.R. le ragioni tecniche che hanno portato all'impossibilità di rimuovere la condizione di irregolarità, eventualmente contattando preventivamente il PM, (o la Sez. di P.G. Ambiente), in caso di situazioni di particolare complessità.

Nel caso di reati a condotta illecita esaurita, ovvero qualora la contravvenzione sia cessata autonomamente senza che siano necessari ulteriori adempimenti (ad esempio nel caso in cui la violazione sia stata volontariamente regolarizzata indipendentemente dall'intervento dell'Organo di vigilanza), analogamente a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale in materia di sicurezza del lavoro con la sentenza n. 19 del 18 febbraio 1998, si ritiene sia applicabile il meccanismo detto "ora per allora", nel qual caso l'organo di vigilanza deve ritenersi autorizzato ad impartire "ora per allora" la prescrizione prevista nonché ad attivare tutte le procedure amministrative conseguenti (prescrizione, rivisita, ammissione al pagamento ridotto, comunicazione al PM degli adempimenti per l'archiviazione).

La stessa Corte Costituzionale ha infatti evidenziato che "una sottrazione del contravventore alla specifica procedura estintiva disciplinata dal D. Lgs. n. 758/94 determinerebbe indubbiamente una irragionevole e deteriore disparità di trattamento certamente rilevante sotto il profilo del divieto costituzionale di disciplinare in modo diverso situazioni analoghe".

Il soggetto deputato ad impartire la prescrizione, ai sensi degli artt. 318 ter c. 3 e 318 quater c. 2 T.U.A., è l'organo accertatore, ovvero chiunque sia in possesso di qualifica di Polizia giudiziaria, fermo restando che tale prescrizione, ai sensi dell'art. 318 ter T.U.A., deve essere «asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata», che è da individuarsi in via preliminare nell'ARPA, senza tuttavia escludere altri enti specializzati quali ad esempio Corpo Forestale dello Stato, NOE CC, NAS CC.

Ai sensi dell'art. 318 ter c. 4. T.U.A., sussiste l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., cui sarà allegato il verbale di prescrizione asseverata. Il procedimento penale, rimarrà tuttavia sospeso (art. 318 sexies T.U.A.) sino a quando il PM avrà ricevuto una delle comunicazioni di cui all'art. 318 quater c. 2 e 3 T.U.A.: ovvero l'adempimento della prescrizione ed il pagamento della sanzione in via amministrativa, piuttosto che la comunicazione di mancato adempimento nei termini.

Il termine per la regolarizzazione, secondo l'art. 318 ter T.U.A., non dovrà mai essere eccessivo rispetto alle esigenze tecniche e potrà essere "prorogato" un'unica volta, per il tempo necessario e comunque mai per più di sei mesi, su richiesta scritta e motivata dal trasgressore.

La verifica dell'adempimento della prescrizione nei termini fissati spetta, secondo l'art. 318 quater c. T.U.A. all'organo accertatore che, in caso positivo, inviterà il contravventore al pagamento in via amministrativa, entro trenta giorni, di una sanzione pecuniaria pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

La comunicazione da parte della P.G. operante dell'adempimento della prescrizione ed il pagamento della sanzione (allegando copia dell'avvenuto versamento), estinguerà il reato consentendo al PM di richiedere l'archiviazione. Per contro, in caso di comunicazione

negativa (mancato adempimento o somma non versata nei termini), diventerà possibile l'esercizio dell'azione penale ed il procedimento penale, prima sospeso, riprenderà il suo corso.

La nuova procedura di regolarizzazione, in base all'art. 318 octies D.Leg. n. 68/15, non si applica ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge avvenuta in data 29 maggio 2015, ma solo a quelli iscritti successivamente, anche se relativi a fatti commessi prima di quella data.

Ringrazio per la collaborazione e invio a tutti un augurio di buon lavoro.

Ivrea 27 novembre 2015



Il Procuratore della Repubblica
Dr Giuseppe Ferrando

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned over the typed name of the prosecutor.